REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE n° 18077 del 17/12/2015

Proposta: DPG/2015/18922 del 10/12/2015

Struttura proponente: SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A

CONTRARRE PER L'APPALTO DI LAVORI: "ART. 175 DPR 207/2010 - PI15060 -

LAVORI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "VIA MERLARA" IN COMUNE DI MONTIANO (FC)", CUP:

E47B15000510002 GIG: 6511979F0E PER UN IMPORTO A FINANZIAMENTO DI EUR 150.000,00. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

Firmatario: MAURO VANNONI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: RAVENNA data: 17/12/2015

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA IL RESPONSABILE

Premesso che con nota prot.n.NP/2015/15784 del 18/11/2015 il Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ha comunicato la copertura finanziaria di un intervento urgente come di seguito riportato:

"ART. 175 DPR 207/2010 - PI15060 -LAVORI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "VIA MERLARA" IN COMUNE DI MONTIANO (FC)", CUP: E47B15000510002 GIG: 6511979F0E per un importo a finanziamento di \in 150.000,00, il cui soggetto attuatore risulta essere il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

Tenuto conto che:

- con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture della L.R. 21 aprile 1999, n.3" sono stati attuati i principi del D.Lgs 29/1993, prevedendo il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici;
- con determinazione del Direttore Generale all'Ambiente 4 luglio 2000, n. 6200, parzialmente modificata con determinazione 21 gennaio 2010, n. 368, sono state ridefinite le competenze per quanto concerne la realizzazione di lavori ed opere pubbliche di pertinenza della citata direzione generale;

Visto il progetto esecutivo prot.n.PG/2015/16747 del 07/12/2015 relativo all'intervento suindicato, redatto dai tecnici del Servizio, sede di Cesena, trattenuto agli atti, vistato dal responsabile del procedimento, il cui quadro economico dell'importo complessivo di \in 150.000,00, risulta così ripartito:

- A1) Importo lavori a base € 128.500,00 d'asta:
- A2) Oneri per la sicurezza € 5.060,34 non soggetti a ribasso:
 - A) Totale a base d'appalto: € 133.560,34
- B1) Incentivo progettazione ex € 2.671,21 art.92 D.Lgs.n.163/06 (2%):

- B2) I.V.A. 10% su A: € 13.356,03
- B3) Premio per polizza € 201,71 assicurativa verificatore:
- B4) Premio per polizza € 201,71 assicurativa progettisti:
- B5) Arrotondamento € 9,00
- B) Totale somme a € 16.439,66 disposizione dell'Amministrazione:

Totale progetto: € 150.000,00

Considerato che la tipologia di intervento di cui trattasi rientra nella casistica di cui al comma 7 dell'art.122 del D.Lgs.n.163/06 e s.m. e pertanto si rende necessario procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, nel rispetto di quanto fissato all'art. 57 comma 6 del citato D.Lgs., con interpello rivolto ad almeno cinque operatori economici, secondo il criterio del prezzo più basso con successiva stipulazione di contratto d'appalto;

si Considerato, inoltre, che non è ritenuto tecnicamente economicamente e conveniente suddividere l'appalto in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del D.Lgs.n.163/06 e s.m., in quanto l'importo complessivo a base d'appalto dell'intervento di cui trattasi garantisce comunque il rispetto dell'acceso al mercato delle piccole e medie imprese, principio da tutelare ai sensi dell'art. 6, comma 5, del citato D.Lgs.;

Dato atto che:

- è stato assegnato al presente progetto il codice CIG 6511979F0E e il Codice Unico di Progetto CUP: E47B15000510002;
- il progetto è redatto in conformità alla direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna disposta con deliberazione della Giunta regionale 6 Settembre 1994, n. 3939;

Visti:

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto ancora applicabile a seguito dell'entrata in vigore del citato D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 3, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (legge finanziaria 2015)";
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 4, recante: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017";
- la legge regionale 21 ottobre 2015, n.18 recante: "Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017";
- l'art.1 quater del D.L. n.78/2015 convertito con modificazioni della legge n.125/2015;

Dato atto che:

- l'intervento trova copertura finanziaria sul capitolo 48050 "SPESE PER LAVORI DI URGENZA E SOMMA URGENZA IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA DI COMPETENZA REGIONALE (D.LGS. 12 APRILE 1948, N.1010 D.LGS. 12 APRILE 2006, N.163; ARTT. 175 E 176, D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207)", a carico dell'esercizio finanziario 2015;
- con riferimento alla copertura finanziaria dell'intervento oggetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4/2015 (elenco 11) è assicurata da autorizzazione all'indebitamento non contratto (spese di investimento in conto capitale mezzi regionali);
- ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e relativi principi e postulati e che pertanto per la somma complessiva di € 150.000,00 è necessario attivare una prenotazione d'impegno nel sopraccitato Capitolo 48050 per l'esercizio finanziario 2015; tale previsione si ritiene compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

Richiamati:

l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA (cd "split payment") che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse

- devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;
- la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale prot. PG/2015/72809 del 5 febbraio 2015 avente ad oggetto "Il meccanismo fiscale dello split payment";

Atteso che:

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214;
- in ottemperanza a tale disposizione, la Regione a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013;
- l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che la Regione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio;
- ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso la Regione devono riportare:
 - il codice identificativo di gara (CIG);
 - il codice unico di progetto (CUP);
- come previsto dal comma 7 dell'art. 56 del già citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., tutte le fatture dovranno contenere i riferimenti contabili comunicati dall'Ente e che conseguentemente viene richiesto alla Ditta aggiudicataria di indicare nelle fatture anche i dati relativi all'impegno di spesa;

Dato atto che ai sensi delle predette disposizioni, in fase di ordinazione e avvio dell'esecuzione della prestazione, si provvederà a comunicare alla Ditta aggiudicataria il numero di impegno da indicare nelle fatturazioni elettroniche che dovranno essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica - S453 - STB RO n. XSTBX1;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alla prenotazione dell'impegno di spesa per un ammontare complessivo di \in 150.000,00 relativi alla

procedura da espletare di che trattasi secondo le voci e gli importi di cui al predetto progetto esecutivo;

Dato atto che come risulta dal cronoprogramma di previsione di spesa di cui al D.Lgs.118/2011, i lavori avranno la durata di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori;

Atteso che:

- è stato accertato che i termini e le previsioni di realizzazione dell'intervento sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere la seguente:

Capi-tolo	Mis- sion e	Pro- gramma	Ti- tolo	Macroag- gregato	Codice Economico	COF OG	Transa- zioni UE	SIOPE	Codice C.U.P.	C.I. spes a	Gestione ordinaria
U48050	11	2	2	2	2.02.01.09.010	03.2	8	2103	E47B15000510002	4	3

Visto l'atto di validazione del progetto, ai sensi degli artt.45 e ss.gg. del D.P.R. 207/2010;

Considerato che con la citata determinazione n.6200/2000 è stato individuato, quale responsabile unico del procedimento, il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

Preso atto delle valutazioni del sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, in qualità di committente circa gli aspetti relativi al D. Lgs. 81/2008 e s.m.;

Dato atto che all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. nonché del comma 13 bis della legge 11 agosto 2014, n. 114 a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002, concernente "Rivisitazione dell'assetto delle funzioni in materia di difesa del suolo, dei bacini idrografici e della costa";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1057 del 24/07/2006 recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";

- la deliberazione della Giunta Regionale n.1396 del 24/09/2007 recante: "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino in ottica di area vasta";
- le deliberazioni della Giunta Regionale n.1663 del 27/11/2006 e n.1377 del 20/09/2010;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.2132 del 21/12/2009 recante: "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino. Istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del Servizio Tecnico della Costa";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e s.m.;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.335 del 31/03/2015 recante: "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie -Istituto";
- la determinazione del Responsabile del Servizio n.5350 del 30/04/2015, avente ad oggetto: "Organizzazione Servizio Tecnico di Bacino Romagna 1 Maggio 2015";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2013, n. 1521 concernente "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1621 del 11/11/2013 recante: "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33" e n. 57 del 26 gennaio 2015 recante: "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 26/01/2015 recante: "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
- il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali", e la deliberazione di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia - Romagna", in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- la nota del Responsabile della prevenzione della

corruzione nella persona del Direttore generale all'organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, dott. Lorenzo Broccoli, del 30/06/2014, prot. PG/2014/0248404 "Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n. 190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia – Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 996 del 30 luglio 2014 recante: "Approvazione del patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali", pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30/07/2014;

Visti:

- la L. 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";
- il D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.(pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 e s. m.;
- il Regolamento Regionale n. 44/01;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la legge 6 novembre 2012, n.190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la circolare del Responsabile del Servizio Gestione della Spesa Regionale 10 giugno 2011, prot. NP.2011.6914 riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell'art. 4 del DPR 207/2011;
- la circolare prot.n.PG/2011/148244 del 16/06/2011 avente ad oggetto: "Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali";

- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l'articolo n. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144;
- la L. 125/2015 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente per oggetto "Inserimento nei titoli di pagamento del DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144;
- la circolare prot. PG/2013/208039 del 27 agosto 2013 "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31 "semplificazioni in materia di DURC" del D.L. 21 giugno 20132, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. N. PG.2013.154942 del 26 giugno 2013;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contatti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la nota del Direttore Generale all'Organizzazione Personale, Sistemi Informativi e Telematica 24 ottobre 2014, prot.n. PG.2014.390801;
- la nota del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa prot.n. PG/2015/0012382 del 22/09/2015 avente ad oggetto: "Appalti di lavori pubblici Indicazioni relative a procedure di imputazione della spesa, anticipazione del prezzo, lavori di urgenza e somma urgenza, monitoraggio delle opere";

Dato atto del parere allegato;

Dato atto inoltre dell'attestazione del Responsabile del Servizio Gestione della Spesa Regionale in ordine alla copertura finanziaria della spesa qui trattata e prenotata, in ragione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al

medesimo D.Lgs., resa attraverso il parere sugli equilibri
economico-finanziari;

Ritenuto che il sopracitato progetto ed il relativo quadro economico siano meritevoli di approvazione in linea tecnica;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1) di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo prot.n. PG/2015/16747 del 07/12/2015 redatto dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, trattenuto agli atti, vistato dal responsabile del procedimento, relativo all'appalto di lavori di:

"ART. 175 DPR 207/2010 - PI15060 -LAVORI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "VIA MERLARA" IN COMUNE DI MONTIANO (FC).)", CUP: E47B15000510002 GIG: 6511979F0E, per un importo complessivo a finanziamento di \in 150.000,00, così ripartito:

- A1) Importo lavori a base € 128.500,00 d'asta:
- A2) Oneri per la sicurezza € 5.060,34 non soggetti a ribasso:
 - A) Totale a base d'appalto: € 133.560,34
- B1) Incentivo progettazione ex € 2.671,21 art.92 D.Lgs.n.163/06 (2%):
- B2) I.V.A. 10% su A: € 13.356,03
- B3) Premio per polizza € 201,71 assicurativa verificatore:
- B4) Premio per polizza € 201,71 assicurativa progettisti:
- B5) Arrotondamento € 9,00

Totale progetto: € 150.000,00

2) di procedere all'affidamento dei lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con interpello rivolto ad almeno cinque operatori economici, secondo il criterio del prezzo più basso, nel rispetto di

- quanto disposto dall'art.57, comma 6 e dall'art.122 comma 7 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.;
- di realizzare i lavori sopra indicati mediante stipula di contratto d'appalto, nella forma di scrittura privata, secondo le procedure fissate con D.Lgs.n.163/06, dando atto che le clausole essenziali dello stesso sono contenute nel capitolato d'appalto e nello schema di contratto d'appalto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e nei relativi allegati, che si approvano con il presente provvedimento e che si conservano agli atti del Servizio;
- 4) di procedere all'affidamento dei lavori suddetti ed alla loro esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti; la gestione dei lavori dovrà essere attuata con la rigorosa osservanza delle disposizioni sancite dalle leggi e direttive vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- 5) di assumere le funzioni di responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n.163/06, del D.P.R. n.207/2010 e della determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n.6200/2000;
- di dare atto che all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. nonché del comma 13 bis della legge 11 agosto 2014, n. 114 a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato;
- 7) di dare atto, inoltre che:
 - ai sensi del citato art. 11 della Legge 3/2003 il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto di investimento pubblico dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il n. CUP: E47B15000510002;
 - i termini che saranno indicati entro nella comunicazione avvio di della prestazione, fornitore dovrà presentare la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.;
- 8) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto

- 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alla prenotazione della spesa relativa alla procedura espletare finalizzata alla realizzazione dell'intervento in oggetto che trova copertura finanziaria sul Capitolo 48050 "SPESE PER LAVORI DI URGENZA E SOMMA URGENZA IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA DI COMPETENZA REGIONALE (D.LGS. 12 APRILE 1948, N.1010 D.LGS. 12 APRILE 2006, N.163; ARTT. 175 E 176, D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207)", afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
- 9) di prenotare al n. 446 la suddetta spesa di € 150.000,00 che trova copertura finanziaria sul suindicato Capitolo U48050;

10) dato atto che:

- con riferimento alla copertura finanziaria dell'intervento oggetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4/2015 (elenco 11) è assicurata da autorizzazione all'indebitamento non contratto (spese di investimento in conto capitale mezzi regionali);
- come risulta dal cronoprogramma di previsione di spesa di cui al D.Lgs.118/2011, i lavori avranno la durata di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori;
- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere la seguente:

Capi-tolo	Mis- sione	Pro- gra mma	Ti- tolo	Macroag- gregato	Codice Economico	COF OG	Transa- zioni UE	SIOPE	Codice C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
U48050	11	2	2	2	2.02.01.09.010	03.2	8	2103	E47B15000510002	4	3

11) di precisare che si provvederà agli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, in applicazione degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art.1, comma 32 della L.n.190/2012, secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1621/2013 e n.57/2015.

Ing. Mauro Vannoni

Allegato parte integrante - 1	
REPUBBLICA ITALIANA	
REGIONE EMILIA ROMAGNA	
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA	
SEDE DI RAVENNA	
Codice Fiscale n. 80062590379	
SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO	
per l'esecuzione dei lavori	di:
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	ui.
CUP: CIG	
Lavori a base d'asta €	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza €	
Totale lavori in appalto €	
Importo di aggiudicazione (comprensivo de- €	
gli oneri della sicurezza)	
Tra i Signori:	
- Ing. MAURO VANNONI, nato a Santarcangelo di Romagna (R	N) il
29/03/1954, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente i	n no-
me, per conto e nell'interesse della Regione Emilia-Romagna, codice f	iscale
80062590379, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Se	
Tecnico di Bacino Romagna, autorizzato alla stipulazione dei contratti	
previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., n.	
	1222
del 04/08/2011 e n.1179 del 21/07/2014;	
	pagina 13 di 37

e - Sig. , C.F . , nato a ()	
- Sig, C.F	
:1 :	
il, in qualità di	
dell'impresa, con sede legale a	
() in via, niscritta al Regi-	
stro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltu-	
ra di e codice fiscale e partita IVA	
n; posizione INPS n presso ufficio	
di, posizione INAIL n presso ufficio	
di, posizione CASSA EDILE n presso Cas-	
sa Edile,di seguito nel presente atto denomi-	
nato semplicemente "Appaltatore",	
PREMESSO	
- che con determinazione dirigenziale n	
del si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo	
dell'intervento sopracitato, autorizzando l'avvio della procedura di affida-	
mento dei lavori in epigrafe indicati e fissando la procedura negoziata quale	
metodo di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 57, comma 6 e dell'art. 122	
comma 7 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m. mediante il criterio del prezzo più bas-	
so, per un importo dei lavori affidati pari a €80.317,85, di cui €2.737,70 per	
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;	
- che in seguito a procedura negoziata, con verbale di gara di aggiudicazio-	
ne provvisoria del e con determinazione dirigenziale di ag-	
giudicazione definitiva ndell', i lavori sono stati ag-	
giudicati al sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo di	

€ comprensivo di € per oneri della sicurezza	
non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al%;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente	
narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e sti-	
pulano quanto segue:	
 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 Oggetto del contratto.	
- 1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riser-	
va alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna al-	
la loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in	
questo richiamati.	
 Articolo 2 Documenti integrativi del contratto.	
 - 1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assolu-	
ta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il	
progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche	
 se non tutte materialmente allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di	
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinun-	
cia a qualsiasi contraria eccezione.	
- 2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferi-	
 mento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati	
al progetto.	
- 3. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore	
in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono	

l'elenco dei prezzi unitari.	
- 4. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs.n.163/06 al presente con-	
tratto si applica integralmente il capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n.	
145 del 19 aprile 2000, per la parte ancora vigente, atto normativo non sog-	
getto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto.	
Articolo 3 Ammontare del contratto.	
 - 1. L'importo contrattuale ammonta a €	
 - 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A	
 - 3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi del comma 4 dell'art. 53 del	
 D.Lgs. 163/2006, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il	
 progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di ga-	
ra costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari	
contrattuali.	
 Articolo 4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.	
 - 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,	
richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando	
 il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del decreto	
 legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le stesse verranno concordate e successi-	
 vamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e	
approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamen-	
 to ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del	
2010.	
 - 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disci-	
 plina di cui agli articoli 43 comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato	
con D.P.R. n. 207 del 2010.	

pagina 16 di 37

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	
Articolo 5 Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
- 1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla	
direzione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto	
prescritto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto; tale programma è	
approvato dalla direzione lavori mediante apposizione di un visto.	
- 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni	
540 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei	
lavori.	
Articolo 6 Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.	
- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione del-	
le opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei	
lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è appli-	
cata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.	
- 2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e	
con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione	
anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente	
un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fis-	
sate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora	
eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%	
dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risol-	
vere il contratto in danno dell'appaltatore.	
- 3. Non si darà luogo al premio di accelerazione ai sensi dell'art. 145 del	
D.P.R. 207/2010.	
Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.	

- 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori
nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circo-
 stanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola
 d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di
 una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, let-
 tere a), b), c), e d) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 - 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessa-
 re le cause che ne hanno comportato la interruzione.
- 3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione
 dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffi-
dare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposi-
 zioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dei lavori da parte dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere
 riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere
l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- 4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata com-
 plessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi,
 l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se
 la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla
 rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
 oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qua-
lunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
 - 5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto
 come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecu-

zione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente ar-	
 ticolo ad eccezione del comma 4.	
 Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.	
 - 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato	
 speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza	
 del capitolato generale.	
 - 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico	
 dell'appaltatore le spese per:	
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione	
piena e perfetta dei lavori;	
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono	
 occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento	
 del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare	
 esecuzione;	
 - e) le vie di accesso al cantiere;	
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature	_
 per la direzione dei lavori;	
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per	
 l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
 - h) la custodia e la conservazione delle opere e del cantiere e la sua vigi-	
 lanza fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di rego-	
 lare esecuzione;	

- i) esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità all'art.	
53 del capitolato speciale d'appalto;	
- l) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e suc-	
cessive modificazioni e integrazioni.	
- 3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del can-	
 tiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di	
legge e di regolamento.	
- 4. La direzione del cantiere è assunta dal, abilitato se-	
condo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche del-	
 le opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del di-	
 rettore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti	
 nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal de-	
 legato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
- 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,	
 la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il	
diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale	
 dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore	
 è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligen-	
za di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministra-	
 zione o nell'impiego dei materiali.	
 - 6. Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il	
direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del	
procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appal-	
 tatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura	
generale.	

 - 7. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti col-
lettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicura-
zione e assistenza dei lavoratori.
- 8. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 del
 contratto.
 Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.
- 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposi-
zioni vigenti.
 - 2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la regi-
 strazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incarica-
to, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità
 rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi.
 - 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;
tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti
delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in pre-
 senza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.
 - 4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabi-
 liti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale pre-
 stabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
 Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
 - 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
 l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
 Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. 4:
- 1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con modifica-
zioni con L. n. 98/2013, così come prorogato ai sensi dell'art. 8, comma 3 del
 D.L. 192/2014, in temporanea deroga ai vigenti divieti di anticipazione del
 prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, previa garan-
zia fidejussoria e su accertamento del responsabile del procedimento
dell'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo
 contrattuale, che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a
saldo. Si applicano gli artt. 124 e 140 del D.P.R. n.207/2010.
- 2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al matura-
 re dello stato d'avanzamento dei lavori di importo netto non inferiori a €
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, me-
 diante emissione di certificato di pagamento al netto della ritenuta dello 0,5
 % di cui all'articolo 7, del D.P.R. 207/2010, che verrà emesso entro 45 giorni
 dalla maturazione di ciascun SAL. Il pagamento del predetto certificato av-
 verrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato e
 all'erogazione a favore dell'appaltatore.
 - 3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 gior-
 ni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al
 medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla reda-
 zione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,
 prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
 - 4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecu-
 zione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione
 del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo
l'avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità contabile (DURC).

- 5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare,	
verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale,	
all'atto del pagamento della rata di saldo, previa prestazione da parte	
dell'appaltatore di garanzia fidejussoria di pari importo ai sensi dell'art. 141,	
comma 9 del D.Lgs. n.163/06, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di	
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.	
- 6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accetta-	
 zione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civi-	
le.	
- 7. Il Servizio Gestione della Spesa Regionale della Regione Emilia-	
Romagna provvederà, sulla base delle indicazioni che sono state fornite dal	
D.M. 23.01.2015 ad effettuare il versamento dell'IVA direttamente all'erario	
in base a quanto previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190, all'art. 1 commi 629,	
lett. b) e c), 630, 632 e 633 (split payment).	
 - 8. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza de-	
gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici	
con la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indi-	
rizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente:	
XSTBX1. Il Codice di Impegno è	
Articolo 12 Ritardo nei pagamenti.	
- 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei ti-	
toli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini fissati nel Capitolato Spe-	
ciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella	
misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 144 del regolamento	

approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi di quanto fissato dal
D.Lgs.n.231/2002 come modificato dal D.Lgs.n.192/2012.
- 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle ra-
te di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appal-
tatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero,
previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dal-
la medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione
del contratto.
Articolo 13 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
- 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei
mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume ca-
rattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il
certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,
questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
- 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato,
unitamente agli atti di contabilità finale.
- 3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dal-
la sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio
di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni
equivale ad approvazione.

- 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore	
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il	
certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, as-	
suma carattere definitivo.	
- 5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione	
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto	
fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà	
della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o tutte le	
opere ultimate.	
Articolo 14 Risoluzione del contratto.	
- 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante	
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, con le proce-	
dure dell'art. 136 del D.Lgs. n.163/06, senza necessità di ulteriori adempi-	
menti,tra l'altro, nei seguenti casi:	
- a) frode nell'esecuzione dei lavori;	
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai	
tempi di esecuzione;	
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione	
dei lavori;	
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli in-	
fortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato mo-	
tivo;	

- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da	
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche	
parziale del contratto;	
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo sco-	
po dell'opera;	
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecuti-	
va;	
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavo-	
 ri, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che	
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
- m) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazio-	
ne dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori ri-	
 chiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la	
 qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;	
- n) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai	
sub-contratti di cui all'art. 118, comma 11 del D.Lgs.n.163/06;	
 - o) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pub-	
blici	
- 2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione previ-	
sta costituisce grave inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intra-	
prenderà le azioni, con riferimento alle modalità previste dalla vigente legi-	
slazione o normativa, per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.	
- 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabi-	
li.	

pagina 26 di 37

 Articolo 15 Controversie.	
 - 1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile	
 del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del diret-	
 tore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, for-	
 mula entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta	
motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con	
 provvedimento motivato entro sessanta giorni.	
 - 2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore	
 cessa la materia del contendere.	
 - 3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese	
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al	
 comma 1, non saranno deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 241 del decre-	
 to legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ma saranno devolute al giudice compe-	
 tente.	
 TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
 Articolo 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
assistenza.	
- 1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme	
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territo-	
 riali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i	
lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.	
 - 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia	
 retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,	
 di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con	

particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del D.Lgs.	
n.163/06 e dall'articolo 4 del D.P.R.207/2010.	
- 3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previ-	
sti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e	
sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs.	
n.163/06 l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima del-	
 l'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previ-	
denziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali su-	
bappaltatori.	
- 4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente artico-	
lo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a fa-	
vore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti	
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
- 5. E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva,	
C.I.P. emesso in data .	
Articolo 17 Adempimenti in materia antimafia.	
 - 1. Ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 3 dell'art.83 del	
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, non si è proceduto in relazione al soggetto appal-	
tatore all'acquisizione di documentazione antimafia, in quanto il presente	
contratto non supera il valore complessivo di €150.000,00.	
 oppure, in alternativa	
- 1. Ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 3 dell'art.83 del	
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, si è proceduto in relazione al soggetto appaltatore	
all'acquisizione di comunicazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura di	
in data, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs.	

06/09/2011, n. 159, in quanto il presente contratto supera il valore complessi-
 vo di €150.000,00.
 Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
 - 1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio
 piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di co-
 ordinamento di cui al D.Lgs. n.81/08, con i contenuti di quest'ultimo, di cui
accetta espressamente tutte le prescrizioni.
 - 2. Il piano di cui al precedente punto 1 forma parte integrante del presen-
te contratto d'appalto.
 - 3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano
 di cui al punto 1 senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contem-
 plati dal contratto.
 - 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
 previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione
 del contratto in suo danno.
 Articolo 19 Subappalto.
- 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'arti-
 colo 118 del D.Lgs. n.163/06 i lavori o le parti di opere che l'appaltatore ha
 indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella mi-
 sura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigen-
 te.

- 3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subap-	
paltatori, che resta quindi a carico dell'appaltatore.	
Articolo 20 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.	
- 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti	
negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fi-	
deiussoria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria	
n. del , rilasciata da , per l'importo di	
€,00.	
- 2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante	
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente con-	
tratto.	
- 3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura	
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento	
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi-	
detti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola	
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte	
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta	
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo	
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali	
pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/06.	
- 4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente	
all'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
Articolo 21 Responsabilità verso terzi e assicurazione.	
- 1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile	
2006, n. 163, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose,	

sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quel-	
li che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e	
delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabili-	
tà al riguardo.	
- 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un' assicurazione per danni di	
cui al comma 1, nell' esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del	
certificato di regolare esecuzione, con polizza di assicurazione n	
del, rilasciata da per l'importo di €,00 (Partita 1	
- Opere: € ; Partita 2 Opere Preesistenti: € ; Partita 3	
 Demolizione e sgombero: €).	
- 3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità ci-	
 vile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con	
 la medesima polizza, per un massimale di €	
Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari.	
 - 1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume	
 l'obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136,	
 pena la nullità assoluta del presente contratto.	
- 2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del	
conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generali-	
tà ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto	
corrente.	
- 3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite sen-	
za avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contrat-	
to si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8,	
della L. 136/2010.	

- 4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i	
 subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clau-	
sola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flus-	
 si finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
- 5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria contro-	
parte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risolu-	
 zione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente	
l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.	
- 6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i	
 subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica	
di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui	
questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli ob-	
 blighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei	
 confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura	
 territorialmente competente.	
 - 7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere	
 alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di	
 cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del	
 D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a	
 pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente as-	
 sume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.	
 - 8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposi-	
 zioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.	
 Articolo 23 Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di	
contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.	

- 1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, di-	
chiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53	
 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori re-	
 tribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche	
 amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre	
anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei con-	
 fronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome	
e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.	
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
 Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.	
 - 1. Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti a	
norma dell'art.137 del D.P.R.207/2010:	
 - Il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile	
 2000, n. 145, nelle parti non abrogate, anche se non materialmente al-	
 legato;	
- Capitolato speciale d'appalto, che si allega sotto la lettera A);	
 - Elenco prezzi unitari, che si allega sotto la lettera B);	
 - Cronoprogramma, che si allega sotto la lettera C);	
 - Elaborati grafici progettuali anche se non materialmente allegati;	
 - Relazione tecnica generale, anche se non materialmente allegata;	
 - Relazione geologica e geotecnica, anche se non materialmente allegate;	
 - Relazione di calcolo strutturale, anche se non materialmente allegata;	
 Piano di sicurezza e coordinamento anche se non materialmente allega-	
to;	
- Piano operativo di sicurezza, anche se non materialmente allegati;	

pagina 33 di 37

 Polizze di garanzia, anche se non materialmente allegate; 	
 - Patto d'integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibe-	
razione di Giunta Regionale n.966 del 30/06/2014, anche se non mate-	
rialmente allegato.	
 Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	
 - 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legisla-	
tive e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legisla-	
tivo 12 aprile 2006, n. 163 e il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre	
 2010, n. 207 e il D.Lgs. n.81 /2008 e s.m	
 Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e do-	
 micilio.	
- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,	
 tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
- 2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia	
 registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. intera-	
 mente a carico della stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del	
 D.P.R.131/1986.	
- 3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti	
 occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della	
data di emissione del certificato o del collaudo provvisorio.	
- 3. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato spe-	
ciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.	
- 4. L'imposta di bollo viene assolta mediante modello F23.	
 - 5. Per effetto del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in Raven-	
na presso gli uffici comunali.	

 Articolo 27 Efficacia del contratto.	
- 1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti	
 contraenti e la sua stipulazione e diverrà efficace e, perciò, esecutivo, dopo	
 l'approvazione da parte dei competenti organi regionali.	
Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di ac-	
cettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7	
 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".	
Per il Servizio Tecnico di Bacino Romagna	
Il Responsabile del Servizio	
(Ing. Mauro Vannoni)	
documento firmato digitalmente	
L'appaltatore	
(Sig)	
documento firmato digitalmente	
 Per specifica approvazione delle clausole vessatorie (artt. 1469 bis ss. Codice	
civile) di cui agli artt. 11 e 13 del presente contratto, in applicazione della	
 nuova disciplina sui pagamenti nei lavori pubblici ex D.Lgs.n.231/2002 come	
modificato dal D.Lgs.n.192/2012:	
L'appaltatore	
(Sig)	
documento firmato digitalmente	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Cristina Petucco, Titolare della Posizione organizzativa AMMINISTRAZIONE GENERALE - SEDE RAVENNA, a ciò delegata ai sensi di quanto fissato al punto 6) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 5350/2015, esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/18922

data 10/12/2015

IN FEDE

Antonella Cristina Petucco

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/18922

data 11/12/2015

IN FEDE

Marcello Bonaccurso